

Iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese - ai sensi dell'art. 2190 codice civile - della cancellazione di società e di consorzi, di fatto non più esistenti.

Comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990

Il Conservatore del registro delle imprese

- Considerato che l'art. 2435 del codice civile, richiamato anche dall'art. 2478 bis cc, prevede l'obbligo - in capo agli amministratori di società di capitali e società cooperative - di depositare il bilancio di esercizio al Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Considerato che la circolare ministeriale n. 3668/C del 27/02/2014 prevede la possibilità per gli amministratori di depositare anche il progetto di bilancio non approvato, corredato di idonea documentazione a comprova della mancata approvazione;
- Considerato che l'art. 2615 bis del codice civile prevede l'obbligo di depositare la situazione patrimoniale del consorzio al Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
- Visto che l'ufficio ha avviato controlli sistematici, svolti nell'ambito di un progetto nazionale, per la qualità delle informazioni sui bilanci e situazioni patrimoniali delle società di capitali e dei consorzi, nonché di verifica del rispetto dei connessi obblighi di pubblicità legale nel registro delle imprese anche con riferimento agli esercizi pregressi;
- Elaborati, con il concorso dei servizi informatici di riferimento, i seguenti elenchi di società e di consorzi che - pur essendo di fatto non più esistenti - non sono stati cancellati dal Registro delle Imprese e per i quali non risultano depositati bilanci di esercizio/situazioni patrimoniali:

- elenco di società di capitali estinte di fatto a seguito di chiusura del fallimento, ma non cancellate dal registro delle imprese (per queste società non risultano depositati i bilanci di esercizio successivamente alla chiusura del fallimento);
- elenco di società di capitali estinte di fatto antecedentemente alla nascita del registro delle imprese (19/02/1996), come dimostrato dall'assenza di movimentazioni (mancata presentazione di *pratiche di modifiche dei dati dell'impresa/variazioni dell'attività economica ecc..*) e dalla circostanza che né il codice fiscale né la partita iva risultano attivi
- elenco di consorzi con molteplici indicatori di inesistenza dettagliatamente descritti di seguito:
 1. *CONSORZIO PER IL TERRITORIO E L' AMBIENTE - C.T.A. (rea 115332):*
 - a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 1996 al 2016;
 - b. i soci consorziati risultano essere imprese già cancellate dal registro delle imprese;
 2. *CONSORZIO G.A.M. - PESARO - GRUPPO AUTOTRASPORTO MOBILI PESARO (rea 90415):*
 - a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 1996 al 2016;
 - b. i soci consorziati risultano essere imprese già cancellate dal registro delle imprese;
 3. *CONSORZIO DI COSTRUZIONI AEFPE FATTORINI (rea 86728):*
 - a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 1996 al 2016;
 - b. i soci consorziati risultano essere imprese già cancellate dal registro delle imprese;
 4. *C.A.M.A.A.F. CONSORZIO ARTIGIANO MOBILI ED ACCESSORI ARTISTICI DEL FELTRESKO (rea 59032):*
 - a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 1996 al 2016;
 - b. non risulta mai comunicato l'elenco dei consorziati;
 - c. risulta mancante codice fiscale/partita iva;
 - d. non risulta nessuna movimentazione al registro delle imprese dal 19/02/1996;
 5. *CONSORZIO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLA AGRICOLTURA MECCANICA (rea 182799):*

- a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 1996 al 2016;
 - b. non risulta mai comunicato l'elenco dei consorziati;
 - c. risulta mancante codice fiscale/partita iva;
 - d. non risulta nessuna movimentazione al registro delle imprese dal 19/02/1996;
6. *CONSORZIO EUROPA TRANS CONSORZIO DI SERVIZIO PER L'AUTOTRASPORTO - IN LIQUIDAZIONE (rea 110594):*
- a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 1996 al 2016;
 - b. i soci consorziati risultano essere imprese già cancellate dal registro delle imprese;
 - c. risulta il deposito del bilancio finale di liquidazione
 - d. la partita iva risulta già cessata;
7. *CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA MOBITALY BREVEMENTE DENOMINATO CONSORZIO MOBITALY - IN LIQUIDAZIONE (rea 100094):*
- a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 1996 al 2016;
 - b. non risulta mai comunicato l'elenco dei consorziati;
 - c. risulta il deposito del bilancio finale di liquidazione;
 - d. la partita iva risulta già cessata;
8. *CONSORZIO U.M.EX. - UNIONE MARCHIGIANA EXPORT (rea 95185):*
- a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 1996 al 2016;
 - b. non risulta mai comunicato l'elenco dei consorziati;
 - c. non risulta nessuna movimentazione al registro delle imprese dal 19/02/1996;
9. *CONSORZIO ASSOCIATED GLOBAL SINERGIES (rea 163162):*
- a. non risultano depositate le situazioni patrimoniali dal 2005 (anno di iscrizione al RI) al 2016;
 - b. gli amministratori non hanno mai accettato la carica (informazione risultante sia nell'atto costitutivo che in visura);
- Considerato che l'accertamento delle predette condizioni rientra tra i controlli che l'ufficio del registro delle imprese effettua ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 581/95 ed ai sensi degli articoli 2190 e 2191 del codice civile;

- considerata l'impossibilità di procedere all'avvio del procedimento con le modalità ordinarie di notificazione (mediante P.E.C. o in subordine raccomandata A.R.) in quanto l'inesistenza delle imprese renderebbe inefficace la procedura di notificazione puntuale, sia per assenza della P.E.C. (come noto, le norme in vigore - art. 5 bis del d.l.vo n. 82/2005 CAD - impongono solo comunicazioni telematiche tra amministrazioni pubbliche e imprese), sia per irreperibilità del destinatario, entrambe situazioni imputabili ad inadempimenti dell'impresa;
- letto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*,
- considerato che la norma possa trovare applicazione anche nel procedimento amministrativo di cui all'art. 2190 c.c. in quanto l'avviso di avvio del procedimento è di identico contenuto per tutti i numerosi destinatari, versando questi ultimi tutti nella stessa situazione di irregolarità;
- valutato che la notificazione personale risulta particolarmente “gravosa” sia per quanto attiene alle attività materiali che la stessa richiederebbe, sia per quanto attiene agli oneri economici conseguenti che comporterebbero un ingiustificato aumento dei costi per consumi intermedi a carico dell'Ente camerale;
- Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale e dato atto che l'albo camerale è “on line”, consultabile nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Pesaro Urbino

dispone

- di stabilire, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990:
 - che la notificazione dell'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese - di cui all'art. 2190 c.c. - della cancellazione di società e di consorzi, di fatto non più esistenti, avvenga mediante la pubblicazione

all'albo "on line" della Camera di Commercio per 15 giorni consecutivi dell'invito ad adempiere;

- che decorso il termine di cui sopra l'avviso sarà da ritenersi, pertanto, notificato;
- che il termine per regolarizzare la posizione ovvero per presentare osservazioni viene fissato in 30 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica;
- di allegare sotto la lettera "A" l'elenco delle imprese con fallimento chiuso al 30/06/2017;
- di allegare sotto la lettera "B" l'elenco delle imprese che non hanno effettuato movimentazioni dal 19/02/1996, per le quali la partita iva risulta cessata o mancante;
- di allegare sotto la lettera "C" l'elenco dei consorzi con indici di irreperibilità e/o inesistenza

invita

- i legali rappresentanti/curatori delle imprese di cui agli allegati elenchi a regolarizzare la posizione dell'impresa ovvero a far pervenire eventuali osservazioni entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'albo camerale "on line" (consultabile accedendo al sito internet istituzionale della camera di commercio all'indirizzo www.ps.camcom.gov.it);

avvisa

- che l'amministrazione competente è la Camera di Commercio di Pesaro Urbino;
- che l'oggetto del procedimento promosso è l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal registro delle imprese nella posizione di ciascuna impresa;
- che le imprese che non avranno provveduto ad effettuare la comunicazione richiesta saranno segnalate al Giudice del Registro presso il Tribunale di Pesaro per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 2190 c.c.
- che l'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento è l'ufficio del registro delle imprese;
- che responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Ersilia Trubiani;

dispone inoltre

- che il presente provvedimento e i citati allegati “A” - “B” - “C” siano pubblicati, ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’albo camerale “*on line*” consultabile accedendo al sito internet istituzionale della camera di commercio all’indirizzo www.ps.camcom.gov.it
- che i contenuti del presente provvedimento siano diramati anche attraverso gli ordinari canali di diffusione delle informazioni inerenti il funzionamento del registro delle imprese di seguito elencati:
 - pubblicazione nel portale registro imprese del sito internet istituzionale, nella sezione “novità” della *home page*;
 - diramazione della *newsletter* camerale dedicata al registro delle imprese.
 - comunicazione puntuale mediante PEC da far pervenire alle sedi degli ordini professionali interessati e delle associazioni di categoria degli imprenditori

Pesaro, lì 08/01/2018

Il Capo Servizio

Ersilia Trubiani

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Loreno Zandri

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005